

ENERGIA: Silenzio-rifiuto (o inadempimento) dell'Amministrazione sull'istanza di verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*) a V.I.A. di un progetto per l'installazione di una turbina eolica - Impugnazione - Attivazione, in pendenza del ricorso, del procedimento di *screening* ed acquisizione dei relativi pareri - Motivi aggiunti proposti avverso i pareri sfavorevoli - Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto - Prosecuzione del giudizio sui motivi aggiunti con rito ordinario - Art. 117, co. 5, c.p.a.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 1535

“[...] L'attivazione del procedimento di c.d. screening, pur se non favorevole nei contenuti, pone comunque termine alla mera inerzia dell'Amministrazione provinciale.

Pertanto, è maturata una causa d'improcedibilità alla decisione del ricorso principale avverso il silenzio-rifiuto, ove oggetto di delibazione è l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione; non discutendosi invece circa la fondatezza del provvedimento anelato, stante i profili discrezionali sussistenti nella fattispecie concreta.

Deve quindi precisarsi [...] che la pronuncia in rito sull'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione non pregiudica in alcun modo la disamina dei motivi aggiunti proposti avverso i sopraggiunti atti sfavorevoli, la cui cognizione va rimessa secondo il rito ordinario.

Infatti, in applicazione dell'art. 117, comma 5, del codice del processo amministrativo, se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, ma l'intero giudizio prosegue con tale ultimo rito [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e del Ministero della cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Simona Viola, per la ricorrente, e l'avv. Nicola Martino per la Provincia resistente;

Visto l'art. 36, comma 2, del codice del processo amministrativo;

Visto l'art. 117 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante impugnava il silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dall'Amministrazione sull'istanza prodotta di verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*) a valutazione d'impatto ambientale (c.d. V.I.A.) di un progetto per l'installazione di una sola turbina eolica nel territorio del paese di Bovino (FG).

Incardinato il ricorso, la Provincia, con notevole ritardo, procedeva alla verifica di assoggettabilità e ad acquisire i pareri previsti dalla normativa di settore.

Indi, parte ricorrente proponeva successivi motivi aggiunti, gravando gli atti sfavorevoli siccome sopravvenuti, censurandoli sotto diversi profili d'illegittimità.

L'attivazione del procedimento di c.d. *screening*, pur se non favorevole nei contenuti, pone comunque termine alla mera inerzia dell'Amministrazione provinciale.

Pertanto, è maturata una causa d'improcedibilità alla decisione del ricorso principale avverso il silenzio-rifiuto, ove oggetto di delibazione è l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione; non discutendosi invece circa la fondatezza del provvedimento anelato, stante i profili discrezionali sussistenti nella fattispecie concreta.

Deve quindi precisarsi, quanto alle obiezioni sollevate da parte ricorrente, che la pronuncia in rito sull'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione non pregiudica in alcun modo la disamina dei motivi aggiunti proposti avverso i sopraggiunti atti sfavorevoli, la cui cognizione va rimessa secondo il rito ordinario.

Infatti, in applicazione dell'art. 117, comma 5, del codice del processo amministrativo, se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, ma l'intero giudizio prosegue con tale ultimo rito.

Le spese del giudizio possono essere compensate per la decisione in rito. Il contributo unificato del ricorso avverso il silenzio va rifiuto, in applicazione dell'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto d'interesse.

Dispone in ordine al gravame proposto con motivi aggiunti la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, a data di udienza a fissarsi, previa presentazione dell'apposita istanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO